

N. ____/____ REG.PROV.COLL.
N. 07597/2021 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Quater)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 7597 del 2021, proposto da

Gianna Maria Garbelli, in proprio e quale titolare dell'impresa individuale GMG PRODUCTION di Gianna Garbelli, rappresentata e difesa dall'Avvocato Marco Cozzi,

contro

Ministero della Cultura, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

The Family S.r.l., non costituito in giudizio;

per l'annullamento

previa adozione di idonea misura cautelare

- del decreto n. 1437 del 18.05.2021, notificato in pari data, con il quale il Ministero della Cultura – Direzione Generale Cinema e Audiovisivo, ha approvato la graduatoria relativa alla terza sessione anno 2020 della selezione per la

concessione di contributi selettivi per le opere filmiche nella quale l'opera prodotta dalla ricorrente dal titolo “Garbelli On Boxing/A Mani Basse – Bob Dylan Gym e altri Cazzotti di Poesia” si è classificato al posto n. 104 e quindi in posizione non utile nella categoria “Produzione di Documentari e Cortometraggi cinematografici televisivi web” (doc. 1),

- della predetta graduatoria nella linea di intervento “Produzione di documentari e cortometraggi cinematografici, televisivi e web” in cui la domanda della ricorrente relativa al documentario “Garbelli On Boxing/A Mani Basse – Bob Dylan Gym e altri Cazzotti di Poesia”, è risultata in posizione n. 104 con punti 45,10 e quindi in posizione non utile alla concessione dei contributi;

- del provvedimento con il quale il documentario della ricorrente è stato attribuito un giudizio di inidoneità alla concessione dei contributi;

- dell'esito del procedimento selettivo afferente la linea di intervento “Produzione di documentari e cortometraggi cinematografici, televisivi e web” per la III sessione 2020;

- del bando del 7 luglio 2020 relativo alla concessione di contributi selettivi per la scrittura, lo sviluppo e la pre-produzione, la produzione, la distribuzione nazionale e internazionale di opere cinematografiche e audiovisive – articolo 26 della legge n. 220 del 2016 - anno 2020 (doc. 2);

- dei verbali di gara della Sottocommissione di esperti Produzione e Distribuzione, ed in particolare dei verbali della seduta Sottocommissione ed in particolare del verbale della seduta 24 marzo 2021 (doc. 3) nonché del verbale della seduta del 31 marzo 2021 (doc. 4) durante la quale sono state valutate le istanze relative alla categoria “documentari, e cortometraggi cinematografici, televisivi e web” ed è stata valutata anche l'opera della ricorrente;

- per quanto occorrer possa, del DM 31 luglio 2017 n. 343 del MIBACT recante “Disposizioni applicative in materia di contributi selettivi di cui all'art. 26 della legge 14 novembre 2016, n. 220” e sue successive modificazioni (tra cui il DM 14

marzo 2019 n. 149);

- del DM del 22 aprile 2020 del Mibact recante “Riparto del Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo per l'anno 2020”;

- di ogni altro atto precedente, successivo o comunque connesso con quelli impugnati;

NONCHÉ PER LA CONDANNA

della PA resistente ad ammettere il documentario della ricorrente tra le opere meritevoli del contributo ed a concedere alla ricorrente il contributo richiesto, ovvero, in subordine, a procedere ad un ulteriore riesame delle candidature e dell'esito della gara e/o alla riedizione della stessa.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Cultura;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 marzo 2024 il dott. Luigi Edoardo Fiorani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto necessario disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti ammessi al contributo (v. d.d. n. 1437 del 18 maggio 2021, all.ti da A a E, elenchi dei “progetti ammessi al contributo”), autorizzando parte ricorrente alla notificazione con le modalità di seguito precisate (art. 49, co. 3, c.p.a.):

- l'istante provvederà alla pubblicazione sul sito web istituzionale del Ministero della cultura di un avviso dal quale risulti: l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede e il numero di registro generale del ricorso; il nome o la denominazione della parte ricorrente stessa e l'indicazione delle parti intimato; gli estremi dei provvedimenti impugnati; l'indicazione del nome o denominazione di ciascun controinteressato; una sintesi dei motivi di impugnazione e le domande formulate; l'indicazione del numero e del contenuto della presente ordinanza;

- l'amministrazione è tenuta, a sua volta, a rilasciare alla parte ricorrente un'attestazione relativa all'avvenuta pubblicazione dell'avviso innanzi menzionato

e a non rimuovere lo stesso sino alla definizione del giudizio;
ritenuto che la pubblicazione in questione vada effettuata entro il 26 aprile 2024,
con ulteriore termine sino al 3 maggio 2024 per il deposito della prova
dell'esecuzione dell'incombente,

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater),
dispone l'integrazione del contraddittorio entro i termini e con le modalità di cui in
motivazione;

fissa, per il prosieguo della trattazione di merito del ricorso, l'udienza pubblica del
23 settembre 2024.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2024 con
l'intervento dei magistrati:

Antonella Mangia, Presidente

Francesca Santoro Cayro, Referendario

Luigi Edoardo Fiorani, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Luigi Edoardo Fiorani

IL PRESIDENTE
Antonella Mangia

IL SEGRETARIO